

Pisani — Prampolini.  
Radice.  
Suardi Alessio.  
Trompeo.  
Zabeo.

*Sono in missione:*

Colombo Giuseppe — Conti.  
D'Ayala-Valva — Di Rudini.  
Facheris — Gallotti.  
Miniscalchi — Mussi.  
Penna — Pennati.  
Ronchetti.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Grandi.  
Minelli.  
Peroni.  
Tizzoni — Toaldi.

### Seguita la discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97. »

Come la Camera ricorda, la discussione rimase ieri al capitolo 27, intorno a cui hanno già parlato vari oratori.

Spetta ora la facoltà di parlare all'onorevole Masci.

**Masci.** È mio intendimento di toccar brevemente di alcune delle questioni principali che concernono l'insegnamento superiore, e che sono strettamente fra loro connesse. Queste sono: la nomina dei professori universitari, l'autorizzazione alla libera docenza; l'estensione dei diritti conceduti ai liberi docenti, e infine la questione dei così detti piani di studi obbligatori necessari per conseguire le lauree.

Rispetto alla nomina dei professori universitari, furono adottati dal 1859 a questa parte parecchi sistemi.

La legge Casati attribuiva al ministro la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i professori ordinari, ed al ministro direttamente, e senza alcuna garanzia di prevî giudizi di corpi scientifici o di Commissioni tecniche, la facoltà di nominare i professori straordinari.

Il secondo sistema fu quello di deferire la nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti di professore universitario al Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il terzo, quello di deferirla alla Facoltà presso la quale vacava la cattedra. L'ultimo di affidarla a tutte le Facoltà congeneri.

Dunque, per effetto di queste successive variazioni, la nomina dei professori universitari è stata attribuita a quattro enti o corporazioni scientifiche distinte: Ministro, Consiglio superiore, Facoltà singole, e a quella che chiamerò Facoltà ideale, composta di tutte le Facoltà congeneri del Regno.

È facile persuadersi che nel mutar sistema molto influì il riconoscere variamente e successivamente in ciascuno di questi enti designati a nominare le Commissioni giudicatrici, l'esistenza o la mancanza delle qualità che si reputano necessarie per esercitare quest'ufficio. Le quali facilmente si vede che si riducono a queste tre: la competenza; l'interesse alla buona scelta; la libertà da influenze diverse da quella che l'interesse dell'insegnamento, degli studi, del progresso scientifico esercitano, e che è la sola legittima. Ora, se noi esaminiamo in qual grado queste qualità siano possedute dai vari enti che sono stati chiamati ad esercitare l'ufficio di nominare le Commissioni dei concorsi, vediamo dapprima che la competenza non si può attribuire al ministro, perchè non può averla universale. Il ministro può avere l'interesse vivo per la buona scelta, accresciuto dalla responsabilità individuale per la nomina fatta; ma non può avere, segnatamente nei Governi parlamentari, la libertà effettiva di scelta: e posto anche che l'avesse e ne usasse, non sarebbe mai superiore al sospetto di non averla e di non usarla. Il Consiglio superiore ha certamente una competenza maggiore; eguale e vivo ha l'interesse per la buona scelta, perchè, se gli manca il freno della responsabilità individuale, è più sentito in esso l'amore per la scienza; e senza dubbio è più libero da influenze estranee all'interesse scientifico.

Le Facoltà partecipano a questi pregi del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e hanno maggiore e più vivo l'interesse della buona scelta. Perchè dovendosi nominare professori che faranno parte di esse, che insegneranno nello stesso Ateneo, dinanzi a